



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 25/03/2010

ORIGINALE

OGGETTO

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISE A FAVORE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE DI SALA BAGANZA SUL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI USATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO, A PARTIRE DALL'ANNO 2010 - INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE.

L'anno duemiladieci addi venticinque del mese di Marzo alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

	Presente	Assente	Scrutatore
MERUSI CRISTINA	X		
CARPENA GABRIELE	X		
MAESTRI ARMANDO	X		
CARBOGNANI VERONICA	X		
VIGNALI NORBERTO	X		
MUSSO EMILIANO		X	
BUSSI PAOLO	X		
GHIRARDI PIERMARIO	X		
PINARDI FRANCESCO	X		
TEBALDI MASSIMO	X		
ZOPPI CARLO	X		
LICCI SOFIA	X		
AZZOLINI TIZIANA	X		
ARCADI MARIA LUCE	X		
MANOTTI ANDREA		X	
BOSCHI PIER FRANCO	X		
FERRARI RENZO		X	

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Partecipa alla adunanza la Sig.ra IANNELLI DOTT.SSA ANGELA MARIA in qualità di Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la SIG.RA MERUSI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 25/03/2010

La seduta viene integralmente registrata e archiviata su supporto informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- I. che il D.P.R. 26.08.1993, n. 412 che recita :“regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 09.01.1991, n. 10”, individua all'art. 2, le zone climatiche in funzione dei gradi giorno;
- II. che l'allegato “A” del suddetto D.P.R. classifica il Comune di Sala Baganza come “zona climatica E”;

RICHIAMATI:

- III. la legge 23.12.1999, n° 488 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000), che all'art. 12 prevedeva che nelle frazioni non metanizzate dei comuni metanizzati ricadenti in zona climatica E, si applicasse una riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati a rifornimenti di serbatoi fissi, e che tale beneficio è applicabile, oltre che alle zone climatiche E di cui al D.P.R. 412/93 ed individuate con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche a quelle individuate annualmente con deliberazione di Consiglio degli enti locali interessati;
- IV. l'art. 4, comma 4°, del D.L. 268/2000, convertito, con modificazioni dalla L. 354/2000, come modificato dal comma 3 dell'art. 27 della L. 388/2000, con il quale è stato precisato che dovessero intendersi per frazioni di comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4°, del D.P.R. 412/93, ivi comprese le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale;
- V. il comma 2 del suddetto art. 27 della L. 388/2000 il quale ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dall'art. 12, comma 4°, della L. 488/99, le agevolazioni fossero accordate secondo le procedure previste dal D.P.R. 361/99, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze;
- VI. la determinazione del direttore il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle dogane e delle



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 25/03/2010

imposte dirette di prot. n. 376/UDC-CM del 23.01.2001 (pubblicata sulla G.U. n. 24 in data 30.01.2001), la quale ha fornito chiarimenti circa le modalità ed i termini di applicazione delle suddette normative;

VII. la delibera di Consiglio comunale n. 28 del 27.06.2001, adottata sulla base delle suddette disposizioni normative, con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali entro i quali poter usufruire delle agevolazioni fiscali in parola;

- a) località Castellaro ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- b) località Talignano ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- c) località località Maiatico ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- d) frazione San Vitale Baganza ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- e) di ricomprendere, ai sensi del comma precedente, gli insediamenti non ricadenti nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, non allacciati a reti convoglianti gas metano, ubicati su aree i cui confini di proprietà siano posti a distanza uguale o maggiore a m. 150 da linee convoglianti gas metano.

RICHIAMATI I SUCCESSIVI DISPOSTI LEGISLATIVI:

VIII. l'art. 13, comma 2° della legge 28.12.2001, n. 488, il quale ha disposto che, per gli anni 2002 e 2003, le suddette agevolazioni relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E fossero accordate anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuato con apposita delibera di consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

IX. la determinazione da parte del direttore dell'Agenzia delle Dogane del 03.04.2002, (pubblicata sulla G.U. n. 84 in data 10.04.2002), con la quale, in recepimento alle sopravvenute disposizioni legislative in materia, modificando pertanto la precedente propria determinazione del 23.01.2001, è stato chiarito che, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, il beneficio di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della L. 448/98, si applica, per gli anni 2002 e 2003, anche sul gasolio e sul G.P.L. utilizzati come combustibile per riscaldamento, nelle porzioni di territorio delle frazioni parzialmente metanizzate, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle attività produttive, ancorché nelle frazioni medesime sia ubicata la sede municipale;

X. la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 07.02.2003, adottata sulla base delle suddette disposizioni normative, con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali entro i quali poter usufruire delle agevolazioni fiscali in parola, di seguito riportati:

- a) località Castellaro ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- b) località Talignano ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- c) località località Maiatico ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- d) frazione San Vitale Baganza ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- e) frazione Sala Baganza (capoluogo) ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- f) di ricomprendere, ai sensi del comma precedente, tutti gli insediamenti ricadenti sul territorio comunale non allacciati a reti convoglianti gas metano, ubicati su aree i cui confini di



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 25/03/2010

proprietà siano posti a distanza uguale o maggiore a m. 150 da linee convoglianti gas metano.

CONSIDERATO:

- XI. che l'art. 2 c 13 della legge Legge 22 dicembre 2008, n. 203 aveva disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicassero le disposizioni in materia di accise concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- XII. che la legge 23.12.2009. n. 191, entrata in vigore il 01.01.2010, non ha reiterato la proroga disposta dalla L. 203/2008, relativamente alle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- XIII. che conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2010, è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale aveva esteso l'ambito territoriale, prima limitato alle sole frazioni, anche al capoluogo ove ha sede la casa comunale;
- XIV. che le considerazioni anzidette sono avallate da quanto contenuto nella circolare del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 178604 del 31.12.2009;
- XV. che la sopracitata delibera di Consiglio comunale n. 4 del 07.02.2003 costituisce l'ultimo provvedimento comunale di individuazione degli ambiti territoriali entro i quali poter usufruire delle agevolazioni fiscali in parola, e quindi l'attuale riferimento per i cittadini che intendono poter accedere alle agevolazioni previste, il quale non risponde più ai requisiti previsti dal quadro normativo regolante la materia;
- XVI. che, conseguentemente a quanto sopra detto, occorre procedere ad adottare un nuovo atto di consiglio comunale di individuazione degli ambiti territoriali entro i quali poter usufruire delle agevolazioni fiscali in parola;

AVUTO PRESENTE che il territorio del Comune di Sala Baganza risulta essere solo parzialmente servito dalla rete convogliante gas metano, e che, negli ultimi anni, le reti di convogliamento del gas naturale hanno avuto un estendimento in alcune frazioni e località, ed in particolare a Talignano, seppur limitato alle strade principali;

CONSIDERATO, sulla base dell'analisi eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla conformazione geografica territoriale e la disposizione degli abitati, sono solo in parte ricompresi all'interno di località, frazioni e nel capoluogo, ed in considerazione della presenza di linee convoglianti gas metano da utilizzarsi per il riscaldamento, le quali, pur raggiungendo tutti i principali nuclei abitati, non garantisce la facoltà di approvvigionamento in maniera capillare e per tutti gli abitati presenti sul territorio comunale;

RICHIAMATO il D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito in legge in data 23.11.2000 con n. 354, recante "misure urgenti in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di accise" in cui vengono impartite, all'art. 4, disposizioni ai fini dell'applicazione di tale beneficio e precisazioni in merito alla classificazione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 25/03/2010

di "frazioni di comuni", definendo le medesime come "porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.";

RITENUTO, sulla base di quanto espresso sopra, di individuare, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 12 della L. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, tra le frazioni ricadenti nel territorio comunale non servite, o solo parzialmente servite, da rete convogliante gas metano, tutte quelle che lo compongono, escluso il capoluogo ove ha sede la casa comunale, e quindi:

- a) località Castellaro ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- b) località Talignano ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- c) località località Maiatico ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- d) frazione San Vitale Baganza ed insediamenti minori e/o edifici sparsi.

RITENUTO di ricomprendere, ai sensi del comma precedente, tutti gli insediamenti ricadenti sul territorio comunale non allacciati a reti convoglianti gas metano, ubicati su aree i cui confini di proprietà siano posti a distanza uguale o maggiore a m. 150 da linee convoglianti gas metano.

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica delle presente proposta espresso dal Responsabile del Servizio Geom. Mauro Bertozzi, ai sensi dell'art. 49 -1° comma - del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascritto in calce al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1 - DI INDIVIDUARE le frazioni ricadenti nel territorio comunale non servite, o solo parzialmente servite, da rete convogliante gas metano, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 12 della L. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito elencate:

- e) località Castellaro ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- f) località Talignano ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- g) località località Maiatico ed insediamenti minori e/o edifici sparsi;
- h) frazione San Vitale Baganza ed insediamenti minori e/o edifici sparsi.

2 - DI RICOMPREDERE, ai sensi del precedente punto 1, gli insediamenti non ricadenti nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, non allacciati a reti convoglianti gas metano, ubicati su aree i cui confini di proprietà siano posti a distanza uguale o maggiore a m. 150 da linee convoglianti gas metano.

3 - DI TRASMETTERE, ad avvenuta esecutività, il presente atto al Ministero delle Finanze ed al



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 25/03/2010

Ministero dell'Industria, così come previsto dalla normativa menzionata in premessa;

4 - DELIBERA altresì, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, con votazione separata, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18.08.2002, n. 267.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta.

Sala Baganza li 26/01/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERTOZZI GEOM. MAURO



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 25/03/2010

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
MERUSI CRISTINA

Il Segretario Comunale
IANNELLI DOTT.SSA ANGELA MARIA



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. a partire da oggi 26/03/2010.

Addì, 26/03/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
IANNELLI DOTT.SSA ANGELA MARIA



VISTI GLI ATTI D'UFFICIO SI ATTESTA / ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - del TUEL - D.Lgs.n. 267/2000) il giorno 25/03/2010.

Sala Baganza, 26/03/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
IANNELLI DOTT.SSA ANGELA MARIA

